

Relazione sui risultati conseguiti in relazione al PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE adottato con delibera di G.M. n. 40 del 22.04.15, ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190

Nel contesto delle verifiche sulla sana gestione finanziaria, gli organismi partecipati dagli enti territoriali sono monitorati dalla Corte dei Conti al fine di verificare l'incidenza delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti pubblici. Si fa riferimento, in particolare, alla gestione dei:

- servizi pubblici locali, ovvero *“i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”* secondo la definizione di cui all'art. 112 del D. Lgs 267/2000;
- servizi strumentali, ovvero quella tipologia di attività *“rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti”*(v. da ultimo, C. conti, Sez. contr. Campania, deliberazione n. 143/2015/PRSE).

Si rileva che in relazione ai primi *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”* (art. 3, comma 27, l. n. 244/2007), mentre l'art. 13, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248, ha consentito la costituzione di società "strumentali" soltanto in caso di inerenza dell'oggetto sociale alle funzioni istituzionali dell'ente e con la previsione del vincolo di esclusività, sicché le partecipate sono tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli enti “costituenti o partecipanti o affidanti”, con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. La valutazione della “strumentalità” delle partecipazioni detenute reca in sé la necessità, da parte degli enti, di effettuare la ricognizione delle partecipazioni ritenute necessarie (e, di conseguenza, di dismettere quelle estranee alle proprie finalità istituzionali), ai sensi dell'art. 3, co. 27, l. 24 dicembre 2007, n. 244.

Con l'art. 23, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, è stato avviato un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati da parte del Commissario straordinario per la *spending review*. Con l'art. 1, co. 611-612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, sono state trasfuse in legge alcune indicazioni emerse nel rapporto pubblicato il 7 agosto 2014: è stato previsto, in particolare, l'obbligo di presentazione dei piani operativi di razionalizzazione da parte ciascun ente proprietario, con l'obiettivo della riduzione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Con deliberazione di G.C. n. 40 del 22.04.2015 questo Ente ha provveduto ad approvare il Piano di cui alla normativa sopra richiamata, previa ricognizione delle partecipazioni detenute che sono risultate essere le seguenti:

Denominazione	Attività svolta	% DI PARTECIPAZIONE
GAL SGT	<i>Prom. Sviluppo sociale</i>	2,33%
ABBANO S.P.A.	<i>gestione del servizio idrico integrato</i>	0,14%
A.T.O. Consorzio obbligatorio L.R. 29/77	<i>organizzazione del servizio idrico integrato</i>	0,15%
CONSORZIO TURISTICO DEI LAGHI	<i>Promozione del territorio e per lo sviluppo integrato del comparto turistico</i>	4%
CONSORZIO "I SENTIERI DEL GRANO"	<i>Attività a rilevanza economica e imprenditoriale</i>	14,285%

In relazione ai contenuti del suddetto piano, e segnatamente alla programmata riduzione ai sensi dell'art. 1, comma 611, lett. c), della legge 190 del 23 dicembre 2014 per gli effetti di cui allo stesso comma 611, si evidenzia quanto segue:

Abbanoa S.p.A. è il gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell'affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, oggi Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s. m. e i.)

Con la Legge regionale n.29 del 17 ottobre 1997, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS) aveva disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge nazionale n.36 del 1/5/1994 (cd Legge Galli), a sua volta adottata in recepimento della normativa europea. La legge regionale ha previsto la razionalizzazione della gestione dell'acqua potabile, attraverso l'individuazione di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO), di un unico gestore (Abbanoa) e di un'unica tariffa. In precedenza il sistema contava oltre 130 gestori, tra società di capitali e gestioni comunali, con abnormi disparità di trattamento tra i territori.

➤ La partecipazione degli enti locali è obbligatoria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i

Il GAL SGT "Sole Grano Terra" è una Fondazione di Partecipazione, per la realizzazione dei compiti ed obblighi dei G.A.L. previsti dall'Articolo 14 del Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013, dotata di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione in proprio del Piano di Sviluppo Locale (PSL), finanziato nell'ambito delle risorse di cui al PSR 2007/2013 assegnate dalla Regione Sardegna, e delle relative attività connesse.

Il Consorzio "I Sentieri del Grano" è costituito nella forma giuridica del Consorzio ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2009 tra i Comuni di Escolca, Gergei, Gesico, Mandas, Selegas, Siurgus Donigala e Suelli allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione e persegue i seguenti obiettivi:

- redazione ed esecuzione degli studi necessari allo sviluppo integrale della zona e al recupero ambientale del territorio;
 - progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di interesse comune;
 - programmazione e gestione di tutte le iniziative atte allo sviluppo economico e sociale del territorio, turistico, agro-pastorale, artigianale, industriale, commerciale, nonché della valorizzazione delle risorse locali e dei beni ambientali, archeologici, architettonici, storici, demografici della peculiarità della zona;
 - organizzazione e gestione di tutti i servizi di interesse generale dei comuni del Consorzio;
 - organizzazione e gestione di eventi legati alla storia ed alle tradizioni locali;
 - attivazione di studi, piani e progetti di cui alla valorizzazione paesaggistica antropologica, economica del territorio;
- con riferimento a questi ultimi, trattandosi di organismi partecipati non costituiti in forma di società l'interpretazione letterale della normativa sui piani di razionalizzazione che riguarda, nello specifico, gli enti di natura societaria, ha l'effetto di escludere l'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3, co. 27, della L. n. 244/2007, richiamato dall'art. 1, comma 611 ss. della L. n. 190/2014, poichè si riferisce esclusivamente alle partecipazioni societarie (cfr. CdC, Sez. contr. Veneto, 30 marzo 2015, n. 205/2015/PAR).

Il Consorzio turistico dei laghi è stato fondato nel 1993 per iniziativa di alcuni comuni e di un gruppo di imprenditori privati con l'intento di promuovere il territorio e le aziende del Sarcidano e della Barbagia di Seulo e di programmare azioni per lo sviluppo integrato del comparto turistico. Attualmente conta 12 comuni (Escolca, Esterzili, Goni, Isili, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Siurgus Donigala, Villanovatulo), 14 soci privati e la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo.

Costituito nella forma giuridica della Società Cooperativa Consortile Mista a r.l. è a capitale misto privato e pubblico e non ha scopo di lucro.

- trattandosi di organismo di natura societaria ricade nell'ambito di operatività della citata norma, dovendosi tuttavia rilevare che il "nomen" utilizzato ha inizialmente tratto in inganno e orientato alla esclusione dell'applicabilità della previsione contenuta nell'art. 3, co. 27, della L. n. 244/2007, richiamato dall'art. 1, comma 611 ss. della L. n. 190/2014.

Con riferimento a tale partecipazione questa Amministrazione si propone, pertanto, di avviare un profondo riesame, con una specifica attività istruttoria che ne descriva analiticamente caratteristiche giuridiche ed economiche, delle ragioni della sua esistenza, finalizzata alla verifica della convenienza economica al suo mantenimento ed alla sua dismissione. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli strumenti valutativi dovranno essere quelli tipici delle discipline aziendalistiche e realizzarsi quindi attraverso l'analisi dei bilanci consuntivi, le prospettive di crescita aziendale, l'adeguatezza del modello organizzativo alla mutevole realtà del mercato.